



CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio
n. 3/C del 24.06.2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Natura	Pag.	4
Art.2	Sede e logo	Pag.	4
Art.3	Compiti e funzioni	Pag.	4
Art.4	Potestà statutaria e regolamentare	Pag.	5
Art.5	Principi ispiratori	Pag.	5
Art.6	Pubblicità degli atti	Pag.	6
Art.7	Sistema camerale	Pag.	6
Art.8	Pari opportunità	Pag.	6

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Art.9	Organi e Segretario Generale	Pag.	7
-------	------------------------------	------	----------

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art.10	Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo	Pag.	7
Art.11	Competenze e funzioni	Pag.	8
Art.12	Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri	Pag.	9
Art.13	Funzionamento	Pag.	9
Art.14	Diritti e doveri dei Consiglieri	Pag.	10
Art.15	Modalità di costituzione del Consiglio	Pag.	11

CAPO III - LA GIUNTA

Art.16	Composizione e durata del mandato	Pag.	11
Art.17	Competenze e funzioni	Pag.	12
Art.18	Cessazione e decadenza dei membri di Giunta	Pag.	13
Art.19	Funzionamento	Pag.	14

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Art.20	Competenze e funzioni	Pag.	14
--------	-----------------------	------	-----------

Art.21	Vice Presidenti della Camera di Commercio	Pag.	15
Art.22	Obbligo di astensione	Pag.	15

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.23	Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni	Pag.	16
Art.24	Competenze e funzioni	Pag.	16

TITOLO III - ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Art.25	Nomina, competenze e funzioni	Pag.	17
--------	-------------------------------	------	-----------

CAPO II - LA STRUTTURA

Art.26	Dirigenti: competenze e funzioni	Pag.	18
Art.27	Assetto organizzativo	Pag.	18
Art.28	Personale	Pag.	19
Art.29	Organismo indipendente di valutazione	Pag.	19
Art.30	Servizi di arbitrato, mediazione civile, conciliazione e Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento	Pag.	19
Art.31	Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica	Pag.	19
Art.32	Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità	Pag.	19

CAPO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art.33	Partecipazioni	Pag.	20
Art.34	Ascolto e partecipazione degli Stakeholders	Pag.	21

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.35	Norme di rinvio ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti camerali	Pag.	21
Allegato A) - Composizione del Consiglio camerale		Pag.	22
Allegato B) - Logo camerale		Pag.	23

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, nel seguito denominata "Camera di commercio", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, assicura lo sviluppo del sistema imprenditoriale curandone gli interessi generali. A tale scopo, sulla base del principio di sussidiarietà, svolge funzioni di supporto e di promozione delle imprese nonché funzioni di carattere amministrativo.
2. La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.

Art. 2 Sede e logo

1. La Camera di commercio ha sede in Cuneo, in Via Emanuele Filiberto n. 3, e uffici distaccati ad Alba, Mondovì e Saluzzo.
2. Il logo della Camera di commercio di Cuneo è allegato quale parte integrante dello Statuto (Allegato B)

Art. 3 Compiti e funzioni

1. La Camera di commercio svolge le funzioni espressamente attribuitele dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente statuto. Ferma la necessità di espletare tutte le funzioni elencate dalla citata legge, la Camera di commercio dedica specifica attenzione alle funzioni relative alla pubblicità legale e alla tutela del consumatore e della fede pubblica; sostiene la competitività delle imprese e del territorio fornendo a titolo esemplificativo assistenza tecnica per la creazione di start up e per la preparazione delle pmi ai mercati internazionali; svolge funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, all'orientamento al lavoro e alle professioni, supporta le piccole e medie imprese promuovendo la digitalizzazione e il miglioramento delle condizioni ambientali.
2. La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
3. La Camera di commercio può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Per la realizzazione di opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dello sviluppo economico del territorio di competenza, la Camera di commercio, nel

rispetto della normativa vigente, promuove ogni forma di collaborazione con la Regione, gli Enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche e organismi transfrontalieri.

5. La Camera di commercio può anche costituire aziende speciali secondo le norme del diritto privato, per interventi diretti a promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese e dell'economia locale.

Art. 4

Potestà statutaria e regolamentare

1. La Camera di commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
2. La Camera di commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente statuto, nelle materie di propria competenza.
3. Lo statuto e le relative modifiche sono, su predisposizione della Giunta, approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Sono di competenza del Consiglio i regolamenti di carattere generale aventi rilevanza esterna su predisposizione della Giunta e quello riguardante il funzionamento interno del Consiglio stesso.
6. Sono di competenza della Giunta e/o del Segretario Generale tutti gli adempimenti relativi a regolamenti operativi, criteri procedurali ed atti amministrativi secondo le proprie sfere di competenza.

Art. 5

Principi ispiratori

1. La Camera di commercio ispira la propria azione ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la partecipazione di imprese e cittadini e perseguendo la massima qualità dei propri servizi. La Camera si ispira, altresì, ai principi della libertà d'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.
2. La Camera di commercio promuove la massima semplificazione delle proprie procedure. In accordo con le associazioni degli interessi dei sistemi economici e dei consumatori, con gli ordini collegiali e con gli altri enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale.

3. La Camera di commercio informa la propria azione ad una progressiva completa digitalizzazione dell'offerta di servizi, con la prospettiva di una migliore relazione con l'utenza.
4. La Camera di commercio ispira inoltre la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale ed europeo e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
5. Con gli Enti territoriali di livello sub-regionale, la Camera di commercio instaura rapporti di cooperazione ispirati al criterio della complementarietà dell'azione.

Art. 6

Pubblicità degli atti

1. Fermi gli obblighi di legge in materia di trasparenza e di pubblicità, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate all'Albo telematico camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità.

Art. 7

Sistema camerale

1. La Camera di commercio è parte del sistema camerale italiano costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di commercio, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute.
2. La Camera di commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con tutti i soggetti di cui al comma 1.

Art. 8

Pari opportunità

1. La Camera di commercio garantisce le pari opportunità nella composizione dei propri organi e di quelli degli enti e delle aziende da essa dipendenti nel rispetto della normativa vigente.
2. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti tra i componenti nel Consiglio, devono individuare rappresentanti di entrambi i generi, con percentuale minima di un terzo per il genere meno rappresentato.
3. In sede di elezione della Giunta, la Camera di Commercio garantisce e promuove la presenza di entrambi i generi, con le modalità previste all'art. 16.

4. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti l'indicazione di componenti di entrambi i generi, al fine di assicurare il rispetto delle pari opportunità del Collegio nella sua composizione, sia tra gli effettivi che tra i supplenti.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 9 Organi e Segretario Generale

1. Gli organi della Camera di commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Gli organi della Camera di commercio possono svolgere regolarmente la propria attività, oltre che nella sede istituzionale, in ogni sede secondaria e in ogni altro luogo deputato, laddove se ne ravvisasse l'esigenza.
3. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di commercio e sovrintende al personale camerale.
4. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo politico, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

CAPO II IL CONSIGLIO

Art. 10 Composizione, individuazione dei settori rappresentati, criteri per il calcolo della ripartizione dei Consiglieri e rinnovo dell'organo

1. Il Consiglio della Camera di commercio è composto da un numero di membri determinato e ripartito secondo la normativa vigente.
2. Il numero dei componenti del Consiglio della Camera di commercio, determinato in base al numero di imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, è pari a 22 Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
3. Del Consiglio fanno parte inoltre 3 componenti di cui 2 in rappresentanza rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di

tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e 1 in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali.

4. I Consiglieri sono ripartiti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
5. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza, eventualmente anche mediante apparentamento, degli altri settori di cui al comma 4 del presente articolo.
6. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
7. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
8. La composizione del Consiglio della Camera di commercio ed i relativi settori economici sono riportati all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente statuto.
9. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio.

Art. 11

Competenze e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
2. Il Consiglio:
 - a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti di propria competenza;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;
 - d) approva la Relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento e il Bilancio d'esercizio con i relativi allegati.

3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Art. 12

Nomina, durata del mandato, cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.
3. I requisiti per la nomina e le cause ostative sono regolati dall'art. 13 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. mentre le cause di inconfiribilità e incompatibilità sono regolate dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.lgs 39/2013 e ss.mm.ii.
4. I Consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
5. Il procedimento di sostituzione in caso di decesso, dimissioni o decadenza è regolato dall'art. 11 del D.M. 4/08/11, n. 156 e ss.mm.ii.
6. Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di commercio.
7. Le cause di decadenza dei Consiglieri sono regolate dall'art. 13, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.
8. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un Consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di Consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
9. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato durano in carica fino al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.
10. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio, come previsto dalle vigenti disposizioni, si riunisce in via ordinaria per:

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio;
 - b) l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
 - c) l'approvazione del preventivo economico ed il suo eventuale aggiornamento.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
 3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
 4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
 5. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
 6. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario del Consiglio.
 7. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche a meno che il Presidente non disponga diversamente nei casi previsti dal regolamento di funzionamento.
 8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché, anche per la trattazione di specifici argomenti, Dirigenti o funzionari della Camera o delle Aziende Speciali e rappresentanti degli organismi del sistema camerale.
 9. Il funzionamento del Consiglio, per gli aspetti non contemplati dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento interno adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
 10. Il Regolamento disciplina, tra l'altro:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
 - e) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, senza vincolo di mandato e con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio e sei complessive nel periodo del mandato. La giustificazione deve pervenire alla PEC istituzionale, a ricezione avvenuta della formale convocazione e comunque prima dell'inizio della riunione.

Art. 15

Modalità di costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dai Presidenti degli ordini professionali presso la Camera di Commercio, in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei D.M. 4/08/11 n. 155 e n. 156 e ss.mm.ii.

CAPO III

LA GIUNTA

Art. 16

Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta, con scrutinio segreto, dal Consiglio in applicazione delle disposizioni legislative relative agli organi collegiali, è l'organo esecutivo della Camera di commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a 7.
2. Dei suddetti membri almeno 4 sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
4. Al fine di assicurare la presenza di entrambi i generi, entrerà prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di genere non rappresentato che abbia ottenuto il

maggior numero di voti tra i candidati diversi da quelli indicati al comma 2, qualora il genere non presente non risulti già rappresentato tra i settori obbligatori. Nel caso in cui i componenti del genere non rappresentato abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione tra i candidati con pari numero di voti o senza voti.

5. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
6. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente Vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 17

Competenze e funzioni

1. La Giunta:
 - a) predispone, per l'approvazione del Consiglio, lo Statuto e le sue modifiche ed i regolamenti di carattere generale, aventi rilevanza esterna;
 - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
 - c) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico e il suo aggiornamento;
 - d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Bilancio d'esercizio;
 - e) approva, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse;
 - f) approva il piano annuale di gestione del personale;
 - g) approva il piano triennale della performance, la valutazione strategica e il monitoraggio periodico degli obiettivi e la relazione sulla performance;
 - h) approva il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - i) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
 - j) delibera nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, e ss.mm.ii., sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dimissioni societarie;
 - k) delibera l'istituzione, la trasformazione e l'eventuale soppressione delle Aziende Speciali; nomina i Consigli di Amministrazione e ne dispone l'eventuale scioglimento nel rispetto della normativa vigente; approva i relativi Statuti nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale;
 - l) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - m) delibera l'eventuale istituzione o soppressione di uffici distaccati;
 - n) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, il piano triennale del fabbisogno del personale e determina le diverse aree dirigenziali;
 - o) nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e funzionamento;

- p) assegna al Segretario Generale gli obiettivi annuali valutandone la realizzazione su proposta dell'OIV;
 - q) verifica, avvalendosi dell'OIV, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - r) su proposta del Segretario Generale, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie, il Conservatore del Registro delle Imprese e il Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica;
 - s) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - t) su proposta del Segretario Generale, delibera l'avvio di procedure giudiziarie e la resistenza in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti ed eventuali controversie stragiudiziali;
 - u) approva i Regolamenti che non siano di competenza del Consiglio ovvero del Segretario Generale.
2. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla normativa vigente o dallo statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti.
 4. Nel periodo di prorogatio la Giunta può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
2. I componenti di Giunta decadono altresì dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta e sei complessive nel periodo del mandato. La giustificazione deve pervenire alla PEC istituzionale, a ricezione avvenuta della formale convocazione e comunque prima dell'inizio della riunione.
3. La cessazione o le dimissioni dalla carica di componente di Giunta, che devono essere formalizzate per iscritto al Presidente della Camera, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
4. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
5. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Art. 19
Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale il quale esercita la funzione di Segretario di Giunta. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario Generale o dal membro di Giunta più giovane di nomina e in caso di parità di detta anzianità dal più giovane di età.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Ogni altro aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento di funzionamento.
9. La Giunta camerale adotta il proprio Regolamento interno secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il Regolamento disciplina, tra l'altro la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori della Giunta camerale e i procedimenti per l'istruttoria delle relative deliberazioni.

CAPO IV
IL PRESIDENTE

Art. 20
Competenze e funzioni

1. Il Presidente rappresenta la Camera di commercio ad ogni effetto di legge e, in particolare, nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e con gli organismi per il supporto e la promozione degli interessi generali delle imprese.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni. L'elezione avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
3. Il Presidente, secondo quanto stabilito dalla legge, dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
4. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile;
 - c) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - d) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - e) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 21

Vice Presidenti della Camera di Commercio

1. Nella prima riunione di Giunta è eletto il Vice Presidente Vicario della Camera di commercio. Possono essere eletti altresì Vice Presidenti senza funzioni vicarie.
2. Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni presidenziali, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente Vicario assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante, salvo quanto previsto dal comma successivo.
4. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi della normativa di riferimento l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 30 giorni dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Art. 22

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali, anche indiretti, con l'argomento oggetto di trattazione.

CAPO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da 3 membri effettivi e da tre membri supplenti designati rispettivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei conti, salvo che si tratti di Dirigenti o funzionari pubblici.
2. Tali designazioni devono consentire nella composizione del Collegio la presenza di entrambi i generi, sia per gli effettivi che i supplenti, anche mediante il coordinamento tra le amministrazioni designanti.
3. Il Collegio ha sede presso la Camera di commercio, si riunisce su convocazione del proprio Presidente e per lo svolgimento delle proprie attività si avvale delle strutture e del personale della Camera di commercio.
4. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
5. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente.
7. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.
8. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24

Competenze e funzioni

1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., alle relative norme di attuazione, esercita

la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di Bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLO III ORDINAMENTO E STRUMENTI

CAPO I IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 25

Nomina, competenze e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su designazione della Giunta.
2. L'incarico di Segretario Generale della Camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, in base a quanto prescritto dalla normativa vigente, tra gli iscritti nell'elenco formato e tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura selettiva, per la durata stabilita dalla legge.
3. Al Segretario Generale della Camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione, corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta e sovrintende al personale camerale.
4. Il Segretario Generale, in particolare:
 - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo;
 - b) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
 - d) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta. Ne dispone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Informa la Giunta nel caso di variazioni particolarmente rilevanti. Assegna ai Dirigenti gli obiettivi annuali, il relativo budget direzionale e verifica il raggiungimento dei risultati;

- e) propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
 - f) adotta gli atti in ordine alla struttura organizzativa e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) predispone per la Giunta il piano triennale dei fabbisogni e il piano annuale di gestione del personale e adotta i relativi provvedimenti di assunzione;
 - h) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - i) se delegato dal Presidente, rappresenta la Camera in giudizio e conferisce la procura ai difensori. In ogni caso, segue l'andamento delle attività giudiziarie ed esprime le proposte alla Giunta per le decisioni di promuovere o resistere alle liti, nonché per le transazioni;
 - j) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
 - k) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza che non siano di competenza del Consiglio o della Giunta.
5. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

CAPO II LA STRUTTURA

Art. 26

Dirigenti: competenze e funzioni

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti amministrativi relativi all'area o all'attività cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
2. I Dirigenti, gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa, nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Art. 27

Assetto organizzativo

1. L'ordinamento generale delle Aree della Camera di commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura.

2. La struttura organizzativa opera sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 28

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Camera di commercio sono disciplinati dalle norme di legge e dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale del comparto di appartenenza nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
2. La Camera di commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri atti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art. 29

Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola la composizione e funzionamento in conformità al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

Articolo 30

Servizi di arbitrato, mediazione civile, conciliazione e Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. Per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti, la Camera di commercio può costituire o gestire in forma associata con altre Camere di commercio, Unioni regionali, Ordini e Collegi professionali, la Camera arbitrale, il Servizio di mediazione civile e di conciliazione e l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo 31

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura ai sensi della normativa vigente.

Art. 32

Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. La Camera di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. e dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa

approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

2. La Camera di commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria con legittimazione separata e rilevanza esterna, rette da un proprio statuto deliberato dalla Giunta camerale a maggioranza dei componenti.
4. Le aziende speciali sono gestite secondo le modalità ed i criteri di legge, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 s.m.i..
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza professionale, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
6. Il Presidente della Camera di commercio è di norma il Presidente delle aziende speciali, fatta salva la sua facoltà di rinuncia all'incarico: in tal caso il Presidente delle aziende speciali è nominato dalla Giunta camerale.
7. Il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali è composto da un numero di membri definito dallo statuto delle aziende medesime.
8. I direttori delle aziende speciali, cui compete la responsabilità gestionale, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende medesime, secondo le modalità stabilite dallo statuto delle stesse che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca.
9. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche attraverso i propri componenti nominati negli organi di amministrazione aziendale. I rapporti degli organi camerali con gli organi delle aziende, ivi compreso con il Collegio dei Revisori delle aziende, sono disciplinati nello statuto delle aziende speciali.
10. In sede di nomina dei componenti degli organi delle aziende speciali, dev'essere prevista la rappresentanza di entrambi i generi.

CAPO III

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Art. 33

Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e transfrontaliero, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi

anche associativi, ad enti e fondazioni, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii., recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

2. La Camera di commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera presso enti, società o altri organismi tengono informata la Giunta, inviando periodicamente relazioni sull'andamento.

Art. 34

Ascolto e partecipazione degli Stakeholders

1. La Camera di commercio può istituire organismi informali con funzioni di monitoraggio e di proposta su temi di interesse economico della circoscrizione territoriale di competenza. Tali Organismi possono prevedere la partecipazione di altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35

Norme di rinvio ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti camerali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella L. 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e nei relativi regolamenti di attuazione.
2. Lo statuto è pubblicato all'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. I regolamenti camerali sono pubblicati nell'Albo camerale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I Regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.
5. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con il presente Statuto.

Allegato A)

PARAMETRI
Camera di Commercio di Cuneo

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2017	Indice di occupazione al 2015	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2015	Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2017
Agricoltura	21.690	13,9	1.650.054,42	1.107.865,23
Artigianato	17.506	17,3	1.931.604,36	1.132.414,00
Industria	6.153	22,6	3.617.266,80	808.497,70
Commercio	15.358	14,6	1.466.551,23	1.203.943,33
Cooperative	904	3,0	274.399,00	91.320,21
Turismo	5.062	5,6	397.891,63	314.379,27
Trasporti e spedizioni	2.142	3,6	529.322,25	191.607,12
Credito	1.087	2,0	612.354,12	122.075,44
Assicurazioni	954	0,7	94.432,27	60.255,95
Servizi alle imprese	9.908	13,6	1.991.890,72	884.712,64
Altri settori	1.917	3,1	231.945,59	101.912,28
TOTALE	82.681	100,0	12.797.712,39	6.018.983,17

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

SETTORI	MEDIA ARITMETICA SEMPLICE	NUMERO CONSIGLIERI	SEGGI IMMEDIATAMENTE ASSEGNATI	RESTI	SEGGI RIMANENTI	TOTALE SEGGI
Agricoltura	17,86	3,93	3	0,93	1	4
Artigianato	18,10	3,98	3	0,98	1	4
Industria	17,93	3,94	3	0,94	1	4
Commercio	16,16	3,56	3	0,56		3
Cooperative	1,94	0,43	1	0,43		1
Turismo	5,01	1,10	1	0,10		1
Trasporti e spedizioni	3,38	0,74	0	0,74	1	1
Credito e Assicurazioni	3,43	0,76	0	0,76	1	1
Servizi alle imprese	13,96	3,07	3	0,07		3
Altri settori	2,23	0,49	0	0,00		0
TOTALE	100,00	22,00	17		5	22
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori						1
Associazioni di Tutela degli Interessi dei Consumatori						1
Liberi Professionisti						1
TOTALE GENERALE						25

Allegato B)

Camera di commercio di Cuneo
LOGO

Simbolo identificativo della Camera:



Caratteristiche tecniche:

Simbolo identificativo del Sistema Camerale:

Colore sistema camerale: pantone Process cyan C, 306 U 2X
C 100, M 0, Y 0, K 0
R 0, G 159, B 223

Simbolo identificativo della Camera:

Colore simbolo e scritta Camera di commercio Cuneo: pantone 2768 C, 662 U
C 100, M 90, Y 13, K 71
R 7, G 29, B 73

Font del marchio: Fedra Sans Std Demi